



HARD BREXIT PROBLEMATICHE DOGANALI

TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93

Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto.

In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA ai fini né fiscali né statistici ed agli adempimenti previsti in materia di operazioni intracomunitarie dalle disposizioni contenute nel D.L. 331/93, con riguardo sia a quelli di registrazione che a quelli dichiarativi.

TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci cedute da un operatore italiano ad un soggetto UK costituiranno cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del cd plafond IVA.

Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

Misure: informare utenti ed associazioni

EORI

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.

REGISTRAZIONE E ACCREDITO PER LE OPERAZIONI IN DOGANA

Gli operatori economici che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, devono acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale:

- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso “IT” seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso “IT” seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

Misure: possono già essere rilasciati i codici laddove ci siano i presupposti

IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione provenienti dal Regno Unito, si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci, anche in partenza dall'Italia per l'UK, potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Misure: saranno comunicate successivamente, appena definito l'Accordo.



INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Reg UE 952/2013- Art.33

Relativamente alle ITV già rilasciate (Informazioni Tariffarie Vincolanti) i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno prendendo in considerazione lo sviluppo di attività che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:

- l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse dall'autorità doganale britannica;
- l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV in cui il titolare ha un codice EORI nel Regno Unito.

Misure: gli UD verificheranno che nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non venga riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito, il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità inglesi.

- ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Reg. UE 2447/2015 art. da 49 a 54

Relativamente alla gestione dei contingenti tariffari, i Servizi della Commissione stanno valutando l'opportunità di provvedere al ricalcolo dei loro volumi in funzione dell'Uscita del Regno Unito. Ulteriori informazioni riguardanti le modalità di ricalcolo e redistribuzione delle quote saranno tempestivamente comunicate.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/REGNO UNITO

- In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale.
- Le merci non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale, che appunto non sussiste. Non dovranno essere accompagnate da EUR 1 né da dichiarazione di origine.
- Le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato non esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda.

Misure: informare utenti ed associazioni.

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/PAESI TERZI

Negli scambi tra UE e Paesi Terzi accordisti occorre rivalutare il carattere originario delle merci. Qualora le merci abbiano attualmente origine preferenziale UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni ivi effettuate, tale origine andrà riesaminata, considerando che i materiali UK o le lavorazioni ivi effettuate saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo non accordista.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.



INFORMAZIONI VINCOLANTI SULL'ORIGINE GIÀ RILASCIATE

La validità delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali britanniche, nonché delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri a operatori britannici è subordinata ad una decisione della Commissione europea, in mancanza della quale le suddette decisioni diventano inefficaci.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

AUTORIZZAZIONI DOGANALI

- Le autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell'Unione.
- Le autorizzazioni rilasciate da questa agenzia a soggetti britannici per le quali il CDU prevede tra le condizioni per il rilascio lo stabilimento nel territorio doganale della UE non potranno più essere considerate **valide** (ad esempio garanzie globali rilasciate a operatori del Regno unito in qualità di titolari della procedura/regime garantito o di terzi).

Misure: monitorare autorizzazioni britanniche.

Ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

AUTORIZZAZIONI DOGANALI

MISURE DA PORRE IN ESSERE: verificare fin da ora, in collaborazione con il competente Ufficio delle dogane, le procedure/autorizzazioni/agevolazioni che non potranno più essere operative a seguito della inapplicabilità a soggetti anglosassoni, dal superamento della mezzanotte del 29 marzo 2019, del Codice Doganale dell'Unione - connessi regolamenti applicativi e prassi di riferimento.

ESPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446

Misure: informare utenti ed associazioni

IMPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art. 159 Reg. UE n. 952/2013).

Misure: informare utenti ed associazioni

DEPOSITO

I titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre nei propri depositi le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

Il regime speciale di deposito doganale permette lo stoccaggio di merci terze senza essere soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale (artt. 237, Reg.to UE n.952/2013) .

Per essere titolare di deposito doganale è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (*Customs Decision Management System*) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

PERFEZIONAMENTO

Per poter utilizzare il regime di perfezionamento attivo è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (*Customs Decision Management System*) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.211 del Reg.to UE n.952/2013.

Per poter utilizzare il regime di perfezionamento passivo è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle decisioni doganali (*Customs Decision Management System*) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

TRANSITO

L'iter formale dell'adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso*.

A decorrere dal 1° aprile 2019 il Regno Unito diverrà Parte Contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune.

* Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L. 317 del 14/12/2018.

POLIZZE RILASCIATE DA GARANTI (SOCIETÀ ASSICURATIVE/BANCARIE) DEL REGNO UNITO

In caso di *no deal*, viene meno l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti britannici. L'Agenzia sta avviando un confronto con IVASS e Banca d'Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario qualora, pur se di origine anglosassone, abbia spostato la propria sede nella UE.

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate.

POLIZZE RILASCIATE DA GARANTI (SOCIETÀ ASSICURATIVE/BANCHE) DEL REGNO UNITO

Misure: prendere contatti con i propri garanti anglosassoni per verificare le azioni da intraprendere.

Al fine di evitare blocchi nell'operatività di procedure/regimi attivarsi, non appena si avrà certezza dell'*hard brexit* e qualora necessario, per la presentazione in dogana di nuove polizze conformi alla normativa vigente.

POLIZZE RILASCIATE DA GARANTI (SOCIETÀ ASSICURATIVE/BANCHE) DEL REGNO UNITO

NORME DI RIFERIMENTO

- art. 82, par. 2, del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui *“la revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore”*.
- articoli 56 e seguenti del TFUE: principio unionale della libera prestazione dei servizi.

AEO

Le autorizzazioni doganali che conferiscono lo status di operatore economico autorizzato (AEO) rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell'Unione, a partire dal 30 marzo p.v.

AEO

Relativamente alle autorizzazioni AEO già rilasciate dal Regno Unito i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno predisponendo, nello scenario hard Brexit, lo sviluppo di attività nel database comunitario EOS-AEO che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:

- la revoca automatica di tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall'Autorità doganale britannica;
- il rifiuto automatico delle eventuali istanze accettate dall'Autorità doganale britannica

Misure: ulteriori novità al riguardo verranno comunicate



TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) n. 608/2013 - Istanze già esistenti

A partire dal 30.03.2019 le **decisioni di accoglimento** delle istanze di tutela doganale (c.d. AFA) emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri paesi dell'UE.

Le **decisioni di accoglimento di istanze unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **decisioni accoglimento di istanze unionali** valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.



TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) N. 608/2013 - NUOVE ISTANZE

Non sarà più possibile presentare nuove **domande di intervento unionali** all'Amministrazione doganale del Regno Unito.

Le **domande di intervento unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **domande di tutela** in cui si richiede l'intervento delle Autorità doganali di uno Stato membro e del Regno Unito saranno valide nel solo Stato membro di presentazione e, pertanto, saranno considerate come istanze nazionali.

Le istanze devono essere presentate all'Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza – DCLPD.

Maggiori informazioni <https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-Contraffazione>



INFORMAZIONI ALL'UTENZA

In caso di necessità di specifiche o informazioni di dettaglio si fa presente che è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a: adm.infobrexit@adm.gov.it.

Inoltre è possibile ottenere indicazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel sito dell'Agenzia al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>.

Nel caso, invece, di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di import ed export da effettuarsi sul territorio, è possibile contattare direttamente gli Uffici delle Dogane competenti per tali operazioni, i cui contatti ed relativi indirizzi sono reperibili sul sito dell'Agenzia.

Infine, è consigliabile consultare le Comunicazioni pubblicate dalla Commissione europea per aggiornarsi sulle principali evoluzioni del dossier su: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE

- https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en: per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso della Gran Bretagna dalla UE;
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en: per gli aspetti relativi alla fiscalità ed all'unione doganale;
- <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules>: per gli aspetti relativi al commercio estero.

LINK DI RIFERIMENTO NAZIONALI

- <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>
- <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

LINK DI RIFERIMENTO LEGGE DOGANALE REGNO UNITO

- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf